



# **COMUNE DI OGLIANICO**

## **Provincia di Torino**

Via Roma, 1 – C.A.P. 10080  
Tel.0124/34050 - Fax. 0124/470045

# **REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI O ATTI DI PIANIFICAZIONE**

**ART. 92 D.LGS. N. 163 DEL 12.04.06 ex ART. 18 LEGGE N. 109/94**

## **INDICE SISTEMATICO**

**ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

**ART. 2 – COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO**

**ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

**ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI E CRITERI DI RIPARTIZIONE**

**ART.5 – ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ESECUTIVA**

**ART. 6 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

**ART. 7 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

**ART. 8 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE**

**ART. 9 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

**ART. 10 – PROPRIETA' DEI PROGETTI**

**ART. 11 – DISCIPLINA DI CASI PARTICOLARI**

**ART. 12 – ORARIO DI LAVOROE SPESE ACCESSORIE**

**ART. 13 – SPESE**

**ART. 14 – ONERI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI**

**ART. 15 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

**ART. 16 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE**

## **ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare l'attività di progettazione delle opere e dei lavori pubblici ovvero di pianificazioni territoriale, svolta direttamente dal personale del Comune di Oglianico.

Le presenti norme disciplinano le modalità di riparto del 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale desunta dal Tariffario Professionale vigente per le rispettive figure professionali relativa ad un atto di pianificazione comunque denominato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e smi così come modificato dall'art. 13 della Legge n. 144/99 e dal comma 29 dell'art. 3 della Legge n. 350/03 oltre ad atti di pianificazione coordinati con tecnici esterne e la struttura del Settore Urbanistica e Territorio.

## **ART. 2 – COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO**

La quantificazione effettiva del fondo è costituita nel limite del 2% del costo preventivato a base d'asta di un'opera o di un lavoro, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, ovvero dal 30% della tariffa professionale desunta dal Tariffario Professionale vigente per le rispettive figure professionali relativa ad un atto di pianificazione comunque denominato o atto di pianificazione redatto da tecnici esterni e coordinati dall'ufficio tecnico settore urbanistica e territorio.

Il fondo è destinato al personale comunale, tecnico e amministrativo, di tutti i servizi appartenenti al Settore Tecnico, che concorrono direttamente o indirettamente all'espletamento delle procedure per assicurare l'avvio e la conclusione di un'opera di competenza comunale e/o un atto di pianificazione.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 1, il fondo è destinato anche al personale comunale dei Settori Tecnici (settore LL.PP. e Manutenzioni – Settore Urbanistica e Territorio) titolari degli atti di pianificazione territoriale.

## **ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 163/06 ex Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria.

Per atto di pianificazione si intende quanto contemplato dagli artt. 15-17-32 della L.R. n. 56/77 e smi.

## **ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E CRITERI DI RIPARTIZIONE**

I beneficiari del fondo sono da individuarsi tra il personale tecnico ed il personale che collabora nell'esecuzione delle prestazioni.

Il regolamento individua, tassativamente i soggetti che possono partecipare alla ripartizione dell'incentivo nelle seguenti figure professionali:

- a) Responsabile unico del procedimento
- b) progettisti interni
- c) incaricati della redazione del piano della sicurezza
- d) direttore dei lavori
- e) collaudatore
- f) collaboratori

I criteri per la ripartizione del fondo, sono i seguenti:

- a) il 30% al responsabile del procedimento
- b) il 25% al progettista
- c) il 5% al coordinatore nella fase di progettazione e redattore del piano di sicurezza
- d) il 5% al coordinatore nella fase dell'esecuzione
- e) il 20% all'incaricato della direzione lavori
- f) il 5% al collaudatore o redattore del certificato di regolare esecuzione
- g) il 10% al personale amministrativo che ha collaborato alla redazione degli atti.

Se per ogni figura sono individuati più soggetti, la quota spettante viene ripartita tra essi in parti uguali.

Qualora una delle figure professionali previste nella ripartizione sia affidata a professionisti esterni, la relativa quota, non potendo essere liquidata, verrà portata in avanzo.

La liquidazione del fondo viene effettuata, a favore dei soggetti aventi diritto, successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera, mediante provvedimento del Segretario Generale.

#### **ART. 5- ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art.92 del D.lgs. n. 163/06, ex art.18 della Legge n. 109/94 e dell'art. 13 della Legge n. 144/99, il 30% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, qualora tali atti vengano direttamente redatti dai Settori Tecnici, viene gestito e ripartito agli aventi diritto secondo quanto stabilito dal successivo art. 6.

Analogamente deve intendersi anche l'atto di pianificazione redatto da tecnici esterni, ma coordinato dalla struttura del Settore Tecnico.

#### **ART. 6 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

I criteri per la ripartizione del fondo di ciascun atto di pianificazione di cui all'art. 5, approvato dal competente organo comunale definiti con le seguenti modalità:

- a) il 40% a chi redige e firma l'atto di pianificazione;
- b) il 20% a chi ha predisposto le tavole grafiche e redatto le relazioni illustrative, se diverso da chi firma;
- c) il 30% al responsabile del procedimento;
- d) il 10% al personale tecnico e amministrativo che ha dato supporto all'attività di pianificazione

Per quanto attiene alla lettera "d" compete al Responsabile del Settore individuare il gruppo di lavoro con conseguente ripartizione del fondo relativo.

#### **ART. 7 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento della Giunta Comunale in sede di programmazione periodica.

I conferimenti degli incarichi ai progettisti interni deve tendere a coinvolgere il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel

rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.

#### **ART. 8 - MODALITA' DI ATTIVAZIONE**

Per attivare il fondo di cui all'art. 92 del D.lgs. n. 163/06, ex art. 18 della legge n. 109/94 e s.m.i., il progetto dovrà essere regolarmente approvato con atto del competente organo comunale.

#### **ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

La liquidazione del fondo viene effettuata sulla base di un prospetto contenente il riparto del fondo medesimo, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico e/o dal Segretario Comunale in conformità ai criteri di cui al presente Regolamento, fatte salve, in relazione all'effettiva attività svolta, eventuali modificazioni delle quote precedentemente stabilite, relative ai collaboratori del progettista e di quelle relative ai singoli progettisti qualora essi siano più di uno.

L'importo relativo alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sarà liquidato in un'unica soluzione entro 60 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

L'importo relativo alle prestazioni degli atti di pianificazione sarà liquidato entro 60 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.

#### **ART. 10 - PROPRIETA' DEI PROGETTI**

I progetti elaborati dal personale dell'Ente restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà farvi apportare, in qualsiasi momento, tutte le modifiche o varianti che riterrà opportune e necessarie a suo insindacabile giudizio.

#### **ART. 11 - DISCIPLINA DI CASI PARTICOLARI**

Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente atto le varianti ai progetti di lavori e gli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

#### **ART. 12 - ORARIO DI LAVORO**

L'attività di progettazione ed ogni altra attività disciplinata dal presente Regolamento viene espletata durante il normale orario di lavoro.

Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori

dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le vigenti dell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

### **ART. 13 - SPESE**

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciamo uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

### **ART. 14 - ONERI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI**

Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 3° della Legge n. 109/1994 e s.m.i..

Sono altresì a carico dell'Amministrazione gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge, anche a organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.

L'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali, e quindi l'assunzione degli oneri conseguenti, non può essere inferiore ad un periodo di tre anni, ridotto ad un anno nel solo caso che il singolo ordinamento professionale preveda espressamente la possibilità di iscrizioni, cancellazioni e reinscrizioni senza restrizione.

In ogni caso gli obblighi a carico dell'Amministrazione cessano qualora:

- a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
- b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
- c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
- d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 6°;
- e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destinazione dall'impiego per motivi disciplinari.

Nei casi di cui al comma precedente, lettere a) e b), l'Amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'Amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.

Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'art 1, commi 56 e 60, della Legge 23.12.1996, n.662, nonché commi 56 bis e 58 bis della norma citata, come introdotti dal Decreto Legge 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28.05.1997, n. 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo diversa e inderogabile disposizione di legge, sono a carico dello stesso dipendente.

## **ART. 15 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Le presenti disposizioni si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione delle presenti disposizioni, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

## **ART. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Con le procedure di cui al presente Regolamento vengono liquidati i fondi per la progettazione delle opere per le quali, il presente Regolamento prevede la percentuale del 2%, di cui all'art. 18 della Legge n. 109/94 e s.m.i.

Con le procedure di cui al presente Regolamento vengono liquidati i fondi previsti dagli artt. 5 e 6, qualora gli atti di pianificazione, i cui incarichi siano già conferiti ma non siano ancora approvati alla data di approvazione del presente Regolamento.

## **ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, per la parte che si modifica, entrerà in vigore dopo quindici (15) giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.